

Oggetto: Novità - Il quadro degli obblighi di tracciabilità delle spese per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

### *1. Premessa*

Con la presente circolare si riepilogano alcune tematiche alle quali le SS.LL. dovranno attenersi in materia di obblighi di tracciabilità delle spese per missioni sostenute dai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i rimborsi spese lavoratori autonomi

La presente costituisce mera integrazione alla precedente circolare CNR n. 11/2025 ,alla luce delle ulteriori specifiche, recentemente fornite, dall’Agenzia delle Entrate con circolare [n. 15/E del 22 dicembre 2025](#) .

L’Amministrazione finanziaria ha infatti, delineato un quadro esaustivo ed organico delle novità fiscali riguardanti il trattamento delle spese di missione ed il rimborso spese con i relativi e conseguenti obblighi di pagamento tracciabile.

Il documento di prassi ha coordinato un quadro normativo particolarmente complesso, disciplinato da tre distinti interventi legislativi:

- Il [D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192](#) (c.d. decreto delegato IRPEF di riforma dei redditi di lavoro autonomo);
- La [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (Legge di Bilancio 2025) e;
- Il [D.L. 17 giugno 2025, n. 84](#) (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2025, n. 108](#).

### *2. Tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente*

L’Agenzia delle Entrate, come sopra anticipato, ha pubblicato le proprie precisazioni relativamente a questo tema, attraverso la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti forniti sulle seguenti tipologie:

- a. Trasferte in cui l’attività lavorativa sia svolta all’interno del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro**

Il primo chiarimento riguarda un tema che esula la questione della tracciabilità:

- ✓ si tratta delle trasferte dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati che avvengono nel territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro abituale del dipendente.

L'Agenzia enuncia una modifica recata dal D.lgs. n. 192/2024, riguardante la tipologia di cui alla precedente lettera a).

Viene infatti evidenziato che, dal 2025, le «*indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito*».

La nuova formulazione consente:

- ✓ Il superamento del precedente vincolo normativo dei “documenti rilasciati dal vettore” per le spese di viaggio e trasporto

Conseguentemente vi è l'eliminazione del riferimento ai “**documenti rilasciati da vettore**” di **trasporto pubblico**, che in passato limitava l'esclusione da imposizione ai soli rimborsi documentati da titoli di trasporto pubblico.

A seguito di tali chiarimenti, **non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte comunali, purché “comprovate e documentate”**, senza ulteriori specificazioni sulla natura del documento giustificativo.

Questa nuova formulazione prevede, inoltre, che:

- ✓ non sia da tassare in capo al dipendente, oltre al rimborso dei biglietti di trasporto di un vettore pubblico (ad esempio i biglietti della metropolitana o la ricevuta del taxi);
- ✓ anche l'eventuale rimborso per l'utilizzo dell'auto propria, calcolato sulla base delle tariffe ACI.

In precedenza, il rimborso chilometrico erogato al dipendente per le trasferte nel Comune della sede abituale dell'attività lavorativa del dipendente doveva essere tassato in capo al dipendente stesso.

## **b. Pedaggi e parcheggi**

L'AdE interviene inoltre su un tema controverso, che, in passato, è stato oggetto di interpretazioni divergenti da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

**Pedaggio:**

- ✓ **Non concorrono a formare il reddito**, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale;

**Parcheggio:**

- ✓ **Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito**, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

**c. Obbligo di tracciabilità**

Dalla disposizione in esame si precisa che in riferimento:

- ✓ l'obbligo di pagamento tracciato, debba sussistere per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anche mediante taxi e NCC, sia con riferimento alle trasferte o missioni all'interno del Comune, sia con riferimento a quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, ai fini della non concorrenza al reddito delle stesse in capo al percettore delle somme.
- ✓ Si ricorda comunque che i rimborsi per le spese di vitto e alloggio nell'ambito del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore delle somme, indipendentemente dalle modalità di pagamento.
- ✓ Mentre non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi per le spese di viaggio mediante taxi e NCC, se adeguatamente documentati e tracciati.

**d. Imposta di soggiorno**

Rientra nell'obbligo di pagamento tracciato anche il pagamento dell'imposta di soggiorno in occasione di un pernottamento nell'ambito di una trasferta/missione, in quanto spesa connessa a quella di alloggio.

**e. Esclusioni - Spese di viaggio non soggette a obbligo di pagamento tracciato**

L'AdE precisa altresì che:

- ✓ i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrano nella nuova previsione normativa, e quindi non richiedono il pagamento tracciato e rimangono esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata.
- ✓ Analogamente, non vi sono obblighi di tracciabilità per i pagamenti dei rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti a ristorare i costi sostenuti e imputabili all'utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta/missioni.

#### **f. Modalità di pagamento**

Si ricorda che si considera tracciato il pagamento con versamento bancario o postale, nonché i pagamenti effettuati con gli altri strumenti previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

Si tratta, in particolare, degli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A titolo esemplificativo, l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile può essere dimostrato:

- ✓ mediante prova della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.);
- ✓ L'estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile.

Sono ammessi anche i pagamenti tramite smartphone.

#### **g. Trasferte all'estero**

Si ribadisce che il D.L. n. 84/2025 ha limitato l'obbligo di pagamento tracciato alle sole trasferte avvenute nel territorio dello Stato.

Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all'estero in occasione delle trasferte non è, quindi, richiesta l'ulteriore condizione dell'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile.

### ***3. Tracciabilità delle spese per il rimborso delle spese di percettori di reddito di lavoro autonomo***

La circolare interviene anche della disciplina dei rimborsi spese erogate ai prestatori di lavoro autonomo, come modificata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 192/2024.

**Il reddito di lavoro autonomo è caratterizzato dalla onnicomprensività, ossia ogni provento incassato costituisce reddito.**

È prevista una specifica deroga a tale regola generale per:

- i rimborsi delle spese sostenute dall' esercente arte o professione abituale, per l' esecuzione di un incarico, e, addebitate analiticamente al committente, che non concorrono alla formazione del reddito.

Si ricorda che su questa fattispecie interviene l' obbligo di pagamento tracciato: qualora le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile, le stesse concorrono a formare il reddito del professionista.

È previsto inoltre che, qualora il committente non rimborsi il professionista per le spese addebitate, queste spese diventino oneri deducibili dal reddito del professionista.

### ***4. Conclusioni***

Si raccomanda di osservare puntualmente quanto sopra enunciato riguardo la valutazione delle varie tipologie di spesa da accogliere a rimborso in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente/ assimilati e del rimborso spese a favore dei lavoratori autonomi.

Si ricorda, inoltre, che sul programma di contabilità U-Gov le modifiche normative sono già operative.

Il Responsabile

Dott. Paolo Collacchi